



Comune di Lavena Ponte Tresa
Provincia di Varese

Settore: "Segreteria Risorse Umane e Innovazione Cultura"
determinazione n. 11/2026

Determinazione registro generale n. 72 del 26/02/2026

OGGETTO : ***DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO
SOLUZIONE SOFTWARE PER GESTIONE DELL'IMPOSTA
DI SOGGIORNO***

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Segreteria Risorse Umane e Innovazione Cultura

Richiamate la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 18.12.2025, esecutiva, con la quale è stata istituita, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del D.L. n. 50/2017, l'imposta di soggiorno e il relativo regolamento;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 18.12.2025, esecutiva, con la quale sono state approvate le relative tariffe dell'imposta di soggiorno e stabilita la decorrenza nel 01.04.2026;

Rilevato che risulta opportuno gestire l'imposta di soggiorno mediante soluzione applicativa software che garantisca la massima fruibilità sia dal lato backoffice che frontoffice per il versamento da parte dei sostituti d'imposta;

Esaminato in proposito il preventivo pervenuto al prot. n. 1781/2026 da parte della ditta SISCOM S.p.a., p. IVA 01778000040, contenente il dettaglio di fornitura della soluzione software denominata Xenia per la gestione dell'imposta di soggiorno oltre alla formazione e assistenza per un costo annuale (anno 2026) di € 2.200,00 oltre IVA e inoltre un'attività aggiuntiva di supporto costituita da un intervento di mezza giornata per presentazione della soluzione agli utenti delle strutture in modalità videoconferenza al costo di € 240,00 oltre IVA;

APPURATA la congruità del prezzo praticato dalla ditta come sopra identificata in quanto la medesima è in grado di fornire un servizio rispondente alle esigenze dell'amministrazione e soprattutto pienamente integrato nel sistema informatico già in uso per la riscossione dei tributi e i pagamenti elettronici;

RICHIAMATI:

- l'articolo 17, commi 1 e 2, del D. lgs. n. 36/2023, i quali dispongono quanto segue: *"1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*;
- l'articolo 192, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - il fine che il contratto intende perseguire;
 - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

PRESO ATTO che l'articolo 50 co.1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce quanto segue: *"Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi*

e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”.

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 48, comma 2°, del D.lgs. n. 36/2023, il contratto, che si intende stipulare, non presenta un interesse “transfrontaliero”. A tal riguardo, si ricorda che, secondo l'orientamento del Consiglio di Stato (parere n. 1.312/2019): «Un appalto può essere considerato di interesse transfrontaliero in virtù del suo valore stimato (molto prossimo alla soglia), in relazione alla propria tecnicità o all'ubicazione delle prestazioni da effettuare in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri».

RITENUTO di procedere ai sensi dell'articolo 192 del D.lgs. n. 267/2000, oltre che in osservanza dell'articolo 17 del D.lgs. n. 36/2023;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di gestire in maniera digitale l'applicazione dell'imposta di soggiorno;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento diretto della fornitura del software Xenia di Siscom per l'anno 2026 e servizi aggiuntivi come dettagliato nel preventivo pervenuto a protocollo n. 1781/2026;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto e l'affidatario individuato è SISCOM S.p.a., p. IVA 01778000040;
- gli importi per i servizi richiesti per l'affidamento sono quelli indicati come da preventivo sopra richiamato;
- il perfezionamento del contratto avviene tramite scambio di lettere commerciali art.18 del D.Lgs.36/2023.

VISTO il Comunicato del Presidente ANAC del 10.1.24 per gli affidamenti sino a 5.000 euro, al netto dell'iva se dovuta, in base al quale, al fine di favorire le Amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici - PCP dell'Autorità, raggiungibile al link <https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contrattipubblici>, sarà disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024 (successivamente prorogato), quale modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione.

DATO ATTO, pertanto, che per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro si applicano le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente del 10/01/2024 che prevede la possibilità di acquisire il CIG utilizzando, oltre alle piattaforme di approvvigionamento digitale, anche l'interfaccia web messa a disposizione dalla PCP;

VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto:

- non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI oppure in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI.

- in conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 28 del 31/10/2025, per l'espletamento d'incarico dirigenziale dell'Area Segreteria Risorse Umane e Innovazione Cultura;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 18.12.2025, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il D.U.P. anno 2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 18.12.2025, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio anno 2026-2028;
- la delibera di Giunta Comunale n. 119 del 30.12.2025, immediatamente esecutiva, di assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) anno 2026;

VISTI:

- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

DETERMINA

1. **Di affidare direttamente**, per i motivi esposti in narrativa, per l'anno 2026 la fornitura del software Xenia di Siscom Spa per la gestione dell'imposta di soggiorno e le attività di formazione e assistenza connesse, come dettagliato nel preventivo in premessa richiamato alla Società SISCOM S.p.a., con sede in Cervere (CN) p. IVA 01778000040, mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 36/2023;
2. **di dare atto** che in forza del comunicato ANAC del 10.1.24 sé stato acquisito mediante PCP il CIG sottoindicato;
3. **di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato al. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, sul Bilancio 2026 la somma di € 2.440,00 oltre iva di legge ovvero un totale di € 2.976,80;

CIG	Anno	Imp Sub	/	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
BA8ED5B3E6	2026	174		01081	30	11040	1	U.1.03.0 2.07.006	2.976,80

4. **di dare atto** che il presente provvedimento è compatibile ex artt. 183 e 191 TUEL e ss.mm.ii. con gli obiettivi di finanza pubblica e con gli stanziamenti di bilancio;
5. **di dare atto** che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 (art. 18, comma 1°, D. Lgs. n. 36/2023);

6. **di dare atto** che il contratto, conseguente al presente provvedimento, non è soggetto al termine dilatorio, ai sensi dell'articolo 55 D. Lgs. n. 36/2023;
7. **di confermare** l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
8. **di dare atto** della regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1 del T.U.E.L. (articolo introdotto dalla Legge 213/2012, art. 3, comma 1, lett. d);
9. **di precisare** che non sussiste conflitto di interesse anche potenziale con il soggetto affidatario ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 7 comma 1 del DPR 62/2013;
10. **di pubblicare** il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e trasparenza degli atti pubblici;
11. **di dare atto** che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il Codice dell'Amministrazione Digitale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: Dott.ssa Antonella Guarino

Il presente documento viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 nonché dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online.